



BANDO DI CONCORSO per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) – anno 2017

Il Comune di Casier indice il presente bando di concorso - anno 2017 – per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Casier nel periodo di validità della graduatoria, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale del Veneto n. 10/1996 (come successivamente modificata ed integrata).

Per essere inseriti nella graduatoria di assegnazione alloggi, tutti coloro che hanno già partecipato a precedenti bandi di concorso sono tenuti a ripresentare domanda.

Ai fini del presente bando, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso che rientrino nelle condizioni indicate nella L.R. Veneto n. 10/96 (e s.m.i.), all'art. 7, comma 1, lett. A), n. 4 (persone di età superiore ai sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti) e n. 5 (persone portatrici di handicap certificato dagli organi competenti; si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa). Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.

Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

I lavoratori emigrati all'estero dovranno indicare il Comune di Casier come comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

1. Requisiti per la partecipazione

I richiedenti, conformemente a quanto disposto dalla L.R. del Veneto n. 10/96 (e s.m.i.) per poter partecipare al presente bando, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1.1 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizione di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito della reciprocità non è richiesto se il cittadino di altri Stati svolge o abbia svolto nell'anno precedente la data di scadenza del bando di concorso, attività lavorativa in conformità della normativa vigente. Ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98, come modificato dall'art.27 della L. 189/2002, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e

gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- 1.2 residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Casier, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale; gli appartenenti alle Forze dell'Ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano e prestino servizio nella Provincia di Treviso ovvero risiedano nella Provincia di Treviso ma prestino servizio in altra Provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede del servizio e il Comune di Casier non superi, in quest'ultima ipotesi, i novanta chilometri;
- 1.3 non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi, ubicato/i in qualsiasi Comune del territorio nazionale, per i quali il 6 per cento del valore catastale del valore complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua; tale requisito sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato;
- 1.4 assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- 1.5 reddito annuo complessivo del nucleo familiare (composto da uno o due componenti) in misura non superiore ad euro 24.850,00 per redditi da solo lavoro autonomo, e non superiore ad euro 41.417,00 per redditi da solo lavoro dipendente (come stabilito con decreto della Regione Veneto n. 24 del 14.02.2017), importo annualmente rivalutatosi sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati¹.
Detti limiti sono innalzati di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,74; sono innalzati altresì di euro 516,46 per ogni figlio a carico.
Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

Nel periodo di pubblicazione del presente bando, i detti limiti potranno subire eventuali variazioni, in caso di adozione del provvedimento regionale avente efficacia retroattiva (rif. art. 2, comma 2, L.r. 10/96).
Per redditi complessivi di natura mista (pensione/dipendente + autonomo) il limite di reddito di riferimento è quello relativo al lavoro autonomo, fatto salvo il conteggio del reddito da pensione/lavoro dipendente al 60%.
- 1.5 Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.
- 1.6 Non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai punti 1.3, 1.4, 1.6 e 1.7, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso e al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto locativo. Il requisito di cui al punto 1.5 deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento.

¹ Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata.

2. Condizioni di priorità per l'assegnazione.

I richiedenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 7 della L.R. Veneto n. 10/96 (e s.m.i.), in aderenza alla deliberazione di Consiglio comunale prot. n. 69 del 25/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, per l'attribuzione di punteggi di priorità, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

2.1 Condizioni soggettive:

2.1.1. Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal:

- a) con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: punti 1;
- b) con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni 10: punti 3;
- c) con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5.

Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal.

2.1.2. Nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale (calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5.8.78 n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni) non superi l'importo di una pensione minima INPS (pari ad euro 6.524,57- per il 2017): punti 4.

2.1.3. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 60 anni: punti 1. Questo punteggio non è cumulabile con quello di cui al successivo punto 2.1.4.

2.1.4. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 60 anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4. Questo punteggio non è cumulabile con quello di cui al precedente punto 2.1.3.

2.1.5. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3, riconosciuta ai sensi della vigente normativa.

2.1.6. Nuclei familiari di italiani emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2.

2.1.7. Nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2.

2.1.8. Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3.

2.1.9. Coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data della pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2.

2.1.10. Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva (v. art. 8 L.r. 10/96): punti 0,5 per anno, fino ad un massimo di 5 punti.

2.1.11 in aggiunta a quelli previsti dalla L.R. 10/96, ai richiedenti soli che siano vedovi, legalmente separati, divorziati, nubili o celibi con figli a carico (trattasi di figli minori o iscritti in regolari corsi di studio e comunque nel limite dei 26 anni di età): punti 3;

2.1.12 fino a n. 3 punti ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, abbiano compiuto i 65 anni di età e vivano soli o con figli conviventi senza reddito (farà fede la situazione anagrafica nello stato di famiglia), come segue:

- per coloro che abbiano compiuto anni 65: punti 1;
- per coloro che abbiano compiuto anni 70: punti 2;
- per coloro che abbiano compiuto anni 75: punti 3;

2.1.13 in aggiunta a quelli attribuiti dalla L.R. 10/96, a favore di giovani coppie in cui entrambi i coniugi o nubendi abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, ovvero che risultino iscritte nel registro degli atti delle unioni civili: n. 2 punti;

2.1.14 in aggiunta a quelli attribuiti dalla L.R. 10/96, per i soggetti che percepiscano come unico reddito – riferimento all'intero nucleo familiare – la pensione minima INPS o trattamento pensionistico inferiore al minimo: n. 3 punti;

2.1.15 in aggiunta a quelli attribuiti dalla L.R. 10/96, a favore di soggetti legalmente separati e/o divorziati, non affidatari di figli minori, che dimostrino di pagare regolarmente assegno di mantenimento o alimentare a favore dei figli, il cui importo annuo sia pari o superiore ad 1/3 del reddito annuo imponibile: n. 3 punti;

2.1.16 in aggiunta a quelli attribuiti dalla L.R. 10/96, ai richiedenti titolari di un alloggio assegnato a titolo precario dal Comune (trattasi di sistemazione temporanea, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della L.R. 10/96 o di concessione di alloggio assistenziale o comunque procurato dall'assistenza pubblica) che presentino una situazione socio – economica disagiata, secondo quanto stabilito da relazione sociale redatta dal Servizio Sociale competente: n. 4 punti.

I punteggi di cui sopra, dal punto 2.1.11 al punto 2.1.16, sono cumulabili purché la somma complessivamente non superi gli otto punti e, comunque, non verranno attribuiti più di otto punti.

2.2. Condizioni oggettive:

2.2.1. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:

- a) Abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, n. 1, lett. a), del DPR 30.12.1972 n. 1035, e s.m.i.: punti 5. Questo punteggio non è cumulabile con quello di cui al successivo punto 2.2.2. b);
- b) Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;
- c) Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, composti da una sola unità: punti 1;
- d) Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;

N.B.= La condizione relativa al periodo di tempo di almeno un anno non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.

2.2.2. Situazioni di disagio abitativo, esistente alla data di scadenza del bando, dovute a:

- a) Abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'Autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
 - da due a tre persone a vano utile, esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;
 - da più di tre persone a vano utile, esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;
- b) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, n. 4, lett. b), del DPR 30.12.1972 n. 1035, e s.m.i.: da certificarsi dalla Autorità competente: punti 2. Questo punteggio non è cumulabile con quello di cui al precedente punto 2.2.1.a);
- c) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di: provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria; di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.

2. Modalità e termini per la presentazione delle domande di assegnazione

La domanda, debitamente compilata e bollata con marca da € 16,00, deve essere redatta su apposito modulo da ritirarsi presso il Comune di Casier, con sede in Piazza Leonardo Da Vinci, 16. Il testo integrale del bando e la domanda di assegnazione sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Casier (www.comunecasier.it).

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Casier presso l'Ufficio Protocollo in Piazza Leonardo Da Vinci, 16 a partire **dal giorno di apertura del bando, 30 ottobre 2017, ed entro le ore 12.00 del giorno di chiusura del bando, ovvero il 29 novembre 2017** (entro il termine del 14 dicembre 2017, ore 12.00 per i soli richiedenti emigrati all'estero), secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della L.R. Veneto n. 10/96 (e s.m.i.). **La presentazione della domanda oltre il termine indicato sarà causa di esclusione della stessa.**

PER EVENTUALI INFORMAZIONI TELEFONICHE

è possibile contattare il numero dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casier 0422/383471 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI (UFFICIO PROTOCOLLO IN PIAZZA L.DA VINCI 16 A DOSSON – CASIER):

lunedì dalle ore 8,30 alle 12,30

mercoledì dalle ore 14,30 alle 17,30

giovedì dalle ore 11,00 alle 13,00

venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30

Orario di apertura al pubblico dell'ufficio servizi sociali nella sede di via Roma 2 a Dosson – Casier:

lunedì dalle ore 8,30 alle 12,30

mercoledì dalle ore 14,30 alle 17,30.

In caso di spedizione postale, sempre al Comune di Casier è necessario **allegare alla domanda la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità**. In merito al termine di presentazione su indicato, **farà fede la data del timbro postale**.

Nella domanda vanno indicati un recapito telefonico, un recapito postale se diverso dal luogo di residenza e un indirizzo di posta elettronica, ove esistente.

La domanda di partecipazione al bando di concorso sarà corredata dagli allegati predisposti (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà o documenti relativi a condizioni di punteggio riferite a situazioni non certificabili o verificabili da parte del Comune di Casier), secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 3-bis, della L.r. Veneto n. 10/96.

L'ufficio preposto si riserva di effettuare appositi controlli sulle autodichiarazioni presentate. Rimane salva l'applicazione di quanto stabilito dal DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni accertate false o non veritiere, ferma restando ogni responsabilità in capo al dichiarante.

L'Ufficio competente allo svolgimento dell'istruttoria delle domande potrà chiedere, nella fase istruttoria, l'integrazione e/o la regolarizzazione delle domande, con relativa documentazione e/o autocertificazioni, entro i termini dallo stesso stabiliti.

La presentazione di domande incomplete e/o con documentazione incompleta, insufficiente o inesatta potrà essere causa di esclusione della stessa ovvero di mancata attribuzione di punteggi.

4. Formazione della graduatoria

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/96, la graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Alla graduatoria sarà inoltre allegato l'elenco delle domande escluse con le relative motivazioni.

Settore Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali

Sede: Via Roma 2
31030-Dosson di Casier

Tel: 0422 383471
Fax: 0422 491155
E-mail: servizisociali@comunecasier.it

Agli emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, nonché, per gli emigrati all'estero, nei 45 giorni successivi dall'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della suindicata comunicazione, gli interessati possono presentare ricorso indirizzandolo al Comune di Casier; tutti i ricorsi pervenuti saranno trasmessi alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. 10/96, istituita presso l'ATER di Treviso (con sede in Via D'Annunzio n. 6), per le competenze riconosciute dalla L.R. Veneto n. 10/96. La Commissione citata, entro 90 giorni dal ricevimento dei ricorsi, assume le decisioni su questi ultimi e le comunica al Comune di Casier che provvede a redigere e ad approvare la graduatoria definitiva, la quale sarà quindi pubblicata all'Albo del Pretorio. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino all'approvazione della graduatoria successiva. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della L.r. 10/96, a parità di punteggio, le domande di assegnazione sono collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui al punto 1.1.5. In caso di ulteriore parità, si procede mediante sorteggio.

5. Assegnazione degli alloggi

L'assegnazione in locazione degli alloggi in favore degli aventi diritto è disposta secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, nonché compatibilmente con le disponibilità abitative dell'ente, dopo aver verificato la permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 10/96, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.r. Veneto n. 10/96.

Il canone degli alloggi viene determinato secondo quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 10/96.

Al presente bando è data pubblicità nelle forme di legge, mediante affissione nell'Albo Pretorio (on-line) del Comune di Casier.

6. Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto disposto nel D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati presso il Comune di Casier, per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al presente bando.

Si informa, altresì, che l'interessato gode dei diritti stabiliti nella normativa citata, tra i quali figura, in particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati erronei o incompleti e la cancellazione di quelli trattati in violazione di legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Sindaco del Comune di Casier.

Casier lì 26/10/2017

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

Dott.ssa Cinzia Gellini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93